REPUBBLICA ITALIANA N. 246/17 SENT.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 128/16 R.G.

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE N. 934/17 CRON.

SEZIONE PRIMA CIVILE N. 221/11 REP.

Composta dai Signori magistrati:

Dott. Vincenzo COLARIETI Presidente

Dott. Manila SALVA' Consigliere rel.

Dott. Francesca MULLONI Consigliere

SENTENZA

Nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n. 128 del Ruolo Generale dell'anno 2016.

Oggetto: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità

TRA

col procuratore Avv.Dora Zappia del foro di Trieste, che lo rappresenta e difende in giudizio per mandato a margine dell'atto introduttivo di primo grado, **rigettata la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Trieste di data 28.01.2016 è stato ammesso da questa Corte d' Appello con provvedimento di data 21.6.2016;**

APPELLANTE

Ministero degli Interni – in persona del Ministro pro tempore e **Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia,** in persona del direttore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata telematicamente il 9.05.2016;

APPELLATI

Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste

ANNOTAZIONE: AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 5, D. LGS. 196/2003, IN CASO DI DIFFUSIONE DELLA PRESENTE SENTENZA / PROVVEDIMENTO SI DEVONO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELLE PARTI / DEI MINORI
Trieste, 21 APR. 2017
IL FUNZ. GIUD.

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef0101050 0d3eebcf107697b9134d

INTERVENIENTE

Oggetto della causa: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità. Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste nel giudizio n. rg. 1035/2015 resa in data 22.01. 2016.

Conclusioni precisate all'udienza del 29 novembre 2016 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. .

CONCLUSIONI

Dell'appellante:

in via preliminare

Voglia Codesta Corte ritenuta l'ammissibilità del presente gravame in ragione della probabilità di accoglimento dello stesso, sospendere l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, anche al fine di consentire l'audizione dell'interessato a propria difesa ricorrendo i gravi motivi :
infatti la conseguente irregolarità della presenza dello stesso territorio italiano ne comporta l'immediata espulsione e di rimpatrio nel paese di origine esponendolo al concreto pericolo di essere perseguita e di subire gravi pregiudizi alla propria persona e allo stesso diritto alla vita;

Nel merito

in via principale

Voglia Codesta Corte in riforma dell'ordinanza impugnata, accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento impugnato e, per gli effetti riconoscere la protezione sussidiaria al Sig. Bamba Sarabana:

In via subordinata

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d

Voglia Codesta Corte riforma dell'ordinanza impugnata. accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e per gli effetti riconoscere la protezione umanitaria al sig. Bamba Sarabana.

In ogni caso

Voglia codesta corte in riforma dell'ordinanza impugnata accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di primo grado, con liquidazione delle spese di lite.

In via istruttoria

Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello disporre l'audizione dell'appellante

Degli appellati:

Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, contraris rejectis. previo rigetto dell'istanza di sospensione o revoca del decreto emesso inaudita altera parte, rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste. nel giudizio n. rg. 1035 /15 resa in data 22 .1.2016.

Spese, diritti e onorari integralmente rifusi.

Dell'interveniente:

respinta la richiesta inibitoria, voglia confermare il provvedimento impugnato: in subordine, voglia disporre l'acquisizione dal ministero dell'interno di informazioni aggiornate circa la situazione reale attuale del paese di provenienza, riservando ulteriori deduzioni all'esito dell'eventuale acquisizione (parere di data 25 /05/2016)

Voglia Codesta Corte , respingere l'impugnazione (parere di data 25/11/2016).

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza dd 22 gennaio 2016 il tribunale di Trieste rigettava il ricorso proposto da nato in Costa d'Avorio a Attecoube-Abidjan il 22/10/1995 , volto ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria o quella umanitaria.
Il tribunale rigettava altresì la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta ex art. 126 d.p.r. 115/2002.

Avverso tale ordinanza ha proposto impugnazione il richiedente la protezione internazionale evidenziando che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non credibili le sue dichiarazioni nonostante ogni ragionevole sforzo da lei compiuto; aveva omesso di valutare attentamente la situazione socio politica del suo Paese di origine ; aveva omesso di valutare attentamente la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario attesa la situazione di grave insicurezza esistente tuttora in Costa d'Avorio :Paese che era stato pervaso, dal 2000 ad oggi, da una sanguinosa guerra civile. con un impatto imponente sul rispetto dei diritti umani, dei diritti civili e sugli dell'esercizio delle libertà democratiche .
Evidenziava che la situazione di conflitto politico e sociale esistente in Costa d'Avorio avrebbe dovuto indurre il tribunale aveva sottovalutato la credibilità delle sue dichiarazioni e delle vicende narrate; a ravvisare il concreto pericolo per il richiedente di vedere minacciata la propria incolumità e la sua stessa sopravvivenza qualora costretta a far rientro nel paese di origine concedendogli la misura residuale della protezione sussidiaria o quantomeno quella umanitaria .
Impugnava altresì il rigetto, da parte del tribunale, della sua domanda di ammissione, ex 'art. 126 d.p.r. 115/2002, al patrocinio a spese dello Stato non essendo le sue pretese manifestamente infondate.

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d

Costituitisi,il Ministero dell' Interno e la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, chiedevano il rigetto dell' appello evidenziando che la Costa d'Avorio è un Paese comunque stabilizzato tale per cui, nessun rischio per la sua incolumità correva il richiedente la protezione internazionale.
Evidenziava l'che nonostante il difficile quadro personale, il ricorrente aveva abbandonato il paese di origine per mancanza di lavoro.
Insistevano pertanto per la conferma della ordinanza impugnata.

Il PG, ha concluso per la conferma dell'ordinanza impugnata previo rigetto dell'appello.

Osserva il collegio che l'impugnazione proposta debba essere accolta con conseguente riforma dell' ordinanza impugnata, nel senso di cui motivazione.
Va premesso che l'appello è stato proposto ritualmente nel termine di 30 giorni dalla comunicazione(22 gennaio 2016)dell'ordinanza impugnata (iscritto a ruolo in data 19 febbraio 2016).
Questa Corte ha provveduto all'acquisizione d' ufficio sulla situazione generale del Paese tramite reperimento di informazioni dalla Commissione Asilo in procedimenti similari.
Dagli atti ed in particolare dalle dichiarazioni rese dal richiedente è emerso che lo stesso , nato nella capitale , di religione musulmana e gruppo etnico Malinkè, era stato costretto a fuggire dal proprio paese avendo cagionato accidentalmente (con la pistola che il padre custodiva a difesa della famiglia) la morte del proprio padre, durante un'incursione nella abitazione familiare da parte di sconosciuti rapinatori che a suo dire, avevano l'intenzione di rapire lui proprio fratello per arruolarli forzatamente dai ribelli che lottavano contro il governo centrale. Ciò aveva determinato l' ira dello zio (mantenuto economicamente proprio padre) e della madre e prima che arrivasse la polizia si era dato alla fuga dapprima in Mali, poi in Libia e quindi in Italia.

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d

Le informazioni assunte da questa Corte ex art 8 Dlgs n. 25/2008 hanno consentito di accertare che la situazione complessiva in Costa d'Avorio, dopo una sanguinosa guerra civile che ha interessato anni addietro il paese, è oggi una Repubblica democratica governata da un governo liberamente eletto che cerca di ristabilire il ruolo della legge e di affrontare l'impunità a seguito del violento conflitto post elettorale del 2010-2011; le autorità civili a volte non sono riuscite a mantenere uno effettivo controllo sulle forze di sicurezza.

" La situazione della sicurezza rimane stabile ma fragile" (Special report del Segretario Generale delle Nazioni Unite per le Operazione in Costa d' Avorio , reso noto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 31 marzo 2016).

Ne consegue che non sussiste una situazione di conflitto armato generalizzato idoneo alla concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell'art 14 Dlgs n. 251/2007 , nonostante qualche problema tuttora sussistente di lieve instabilità e insicurezza.

Può tuttavia, in considerazione di una ancora leggera instabilità nel Paese di origine del richiedente;della giovane età del richiedente; della sua maggiore vulnerabilità e fragilità a fronte degli asseriti rapporti familiari interrotti per cause estranee alla sua volontà,si che sarebbe pregiudizievole per il suo avvenire, lo sradicamento da un ambiente di vita all'altro, essere concesso al medesimo, il permesso di soggiorno per motivi umanitari ravvisandosi i "seri motivi " richiesti dalla norma di cui all' art 5 Dlgs n. 286/1998 .

Non può essere accolto il motivo di gravame con il quale il richiedente lamenta che il Tribunale non lo ha ammesso ex art. 126 DPR 115/2002 al patrocinio a spese dello Stato in quanto avrebbe dovuto essere proposto reclamo al Capo dell' Ufficio ex art. 703 c.p.c. e di conseguenza non può questa Corte provvedere alla liquidazione delle spese di gratuito patrocinio per il primo grado di giudizio.

Va pertanto riformata l' ordinanza impugnata nel senso di cui in motivazione.

La natura della causa giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Con separati decreti si provvederà alla liquidazione del compenso professionale del difensore.

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d

P.Q.M

In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso l' ordinanza dd 22 gennaio 2016 del Tribunale di Trieste e, in riforma parziale di quest'ultima :

-rigetta la domanda di protezione sussidiaria avanzata dal medesimo;

-riconosce all'appellante il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

-dispone la trasmissione della presente sentenza, cura della cancelleria, al Questore di Trieste per l'adozione dei provvedimenti di competenza anche con facoltà di subdelega all'autorità territorialmente competente ;

-non luogo a provvedere sulle spese di giudizio ;

-rimette a separato decreto la liquidazione delle spese ex artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 e succ. modifiche.

Così deciso in Trieste il 7 marzo 2017

Il Consigliere estensore **Il Presidente**

(dott.Manila Salvà) **(dott. Vincenzo Cotarieti)**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

21 APR. 2017

Depositato in cancelleria il .....

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d